



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 31/07/2026

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **18:55**, nella Sala consiliare del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Alessandra Hofmann, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Reggente Avv. Davide Fassi.

Al seguente punto dell'o.d.g. risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P
1	HOFMANN ALESSANDRA	SI
2	DE SIMONE ROBERTO	SI
3	COLOMBO MARIA TERESA	SI
4	GATTI DAVIDE	NO
5	PIROVANO MARCO	SI
6	CRIPPA SERGIO	SI
7	VIGANO' FRANCESCA	SI

N.	Cognome e Nome	P
8	ORIGGI ALESSANDRO	SI
9	ORSANIGO MATTEO	SI
10	MUCCI MILENA	NO
11	LANZARONE MATTIA	NO
12	COLOMBO ARONNE	SI
13	CARLINI ROSSELLA	NO

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Per l'illustrazione gli interventi si fa riferimento alla trattazione ed alla discussione verbalizzata con riferimento alla precedente deliberazione, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - terzo periodo regolatorio quadriennio 2026/2029 - redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) di Arera".

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che l'art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, ARERA ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

Considerato che con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal



MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Considerato che con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto e che dispone la revisione infra-periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

Vista la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico";

Vista la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif", con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

Vista la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti", con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;

Vista la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

Vista la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

Visto che l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

Visto, inoltre l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Considerato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall'Unione europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;



Vista la deliberazione ARERA n. 15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023, con l'approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale di cui all'art. 19, comma 7 del d. Lgs. 504/1992, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;

Vista la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. legge «SalvaMare»);

Visto l'art. 2, comma 7, della sopra citata Legge, il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Visto l'art. 2, comma 8, della sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al



comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

Dato atto che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente *UR3*, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

Visto il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, adottato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna, il quale espone i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, di € 474.973,00 (parte fissa € 247.582,00 - parte variabile € 227.391.00);

Preso atto che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso, come segue, tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili:

- costi variabili utenze domestiche 56%;
- costi variabili utenze non domestiche 44%;
- costi fissi utenze domestiche 70%;
- costi fissi utenze non domestiche 30%;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 17/04/2023, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

Visti gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e poste a carico del bilancio, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicate nell'allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera viene determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30 settembre 2026;
- seconda rata: 05 dicembre 2026;
- pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026;



Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione introduttiva e gli interventi di coloro che hanno preso la parola,

* * *

tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni esposte in narrativa e che costituiscono - anche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 - motivazioni in fatto ed in diritto del presente provvedimento, con n. 8 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo altresì n. 1 i consiglieri presenti astenutisi dal voto (Colombo Aronne)

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Finanziario anno 2026 approvato con deliberazione in data odierna;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;
5. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - prima rata: 30 settembre 2026;
 - seconda rata: 05 dicembre 2026;
 - pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2026;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente



deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. di disporre, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.

* * *

Successivamente, stante l'urgenza del presente provvedimento – correlata all'esigenza di garantire il rispetto dei termini di legge - con separata ed autonoma votazione esitata in n. 8 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo altresì n. 1 i consiglieri presenti astenutisi dal voto (Colombo Aronne)

ULTERIORMENTE DELIBERA

la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Alessandra Hofmann

Il Segretario Comunale Reggente
Avv. Davide Fassi

(atto sottoscritto digitalmente)